

COMUNE DI FORTE DEI MARMI

(PROVINCIA DI LUCCA)

tel.: 0584/280169-71 - fax. : 0584/280246

cf: 00138080460

c.a.p. : 55042

UFFICIO COMMERCIO/POLIZIA AMMINISTRATIVA

AUTOSERVIZI PUBBLICI NON DI LINEA- legge 15.02.1992, n. 21 - TAXI - REGOLAMENTO.-

=====
Approvato con deliberazione consiliare n. 103 in data 27 dicembre 1995
Pubblicato all'Albo Pretorio per 15 giorni con decorrenza 4 gennaio 1996

- modificato con deliberazione consiliare n. 04 del 05.01.2005;
- modificato con deliberazione consiliare n. 44 del 04.07.2013

TESTO COORDINATO

art. 1

Disciplina del servizio

1) Il presente regolamento disciplina le funzioni amministrative comunali relative agli autoservizi pubblici non di linea ed in particolare il servizio di taxi di cui alla L. 15.01.1992, n. 21.

2) Tale servizio è disciplinato altresì dalle seguenti norme :

- a) dalle direttive regionali in materia, ai sensi dell'art. 4 della L.21/92;
- b) dagli artt. 19 e 85 del D.P.R. 24 Luglio 1977, n. 616 ;
- c) dal D.L.gvo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni (nuovo Codice della Strada) ,
- d) dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada) ;
- e) dal D.M. 13 dicembre 1951, sui servizi pubblici non di linea ;
- f) dal D.M. 15 dicembre 1992, n. 572, concernente le norme sui dispositivi antiinquinamento dei veicoli adibiti a TAXI o ad AUTONOLEGGIO CON CONDUCENTE ;
- g) dall'art. 8 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104 ;
- h) da ogni altra disposizione generale o speciale avente attinenza con il servizio disciplinato dal presente regolamento.-

art. 2

Definizione del servizio

1) Il servizio di taxi provvede al trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

2) L'autoservizio è compiuto a richiesta dell'utenza e si svolge in modo non continuativo nè periodico su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta dagli utenti.

3) Il Servizio taxi può essere svolto anche avvalendosi di un servizio centralizzato di radio – telefono.

4) Il Servizio di radio – taxi, raccorda l'utente con gli operatori del servizio stesso i quali assicurano il soddisfacimento delle richieste dell'utente mediante ricerca e impegno dell'autovettura più vicina, al luogo di prelievo dell'utente.

5) Il servizio radio – taxi non comporta alcun supplemento tariffario

6) È possibile l'esercizio di un servizio di radio –taxi, a livello intercomunale o comprensoriale versiliese, previa, sottoscrizione di specifica convenzione tra tutti i comuni interessati ed conseguente adozione di delibera consiliare univoca di approvazione di un regolamento tipo disciplinante detto servizio.

art. 3

Determinazione del numero e del tipo dei veicoli destinati al servizio

1) Il numero dei veicoli destinati al servizio di taxi viene individuato in n. **10 (dieci)** unità.-

2) Tutti i veicoli di nuova immatricolazione adibiti a servizio di taxi dovranno essere in grado di trasportare i supporti necessari alla mobilità di soggetti portatori di handicap (carrozze pieghevoli, stampelle, ecc.ecc.).

3) Non sono soggetti all'obbligo di cui al comma che precede i veicoli degli operatori esercenti il servizio pubblico in argomento in attività alla data immediatamente precedente quella di adozione del presente regolamento.

art. 4

Modalità per lo svolgimento del servizio

- 1) L'esercizio del servizio di taxi è subordinato alla titolarità della licenza di cui all'art. 8 della Legge 15.01.1992, n. 21.
- 2) La licenza è rilasciata ad una persona fisica in possesso dei requisiti previsti dagli articoli 6 e 7 della Legge 21/92.
- 3) E' consentito conferire la licenza di esercizio agli organismi indicati nel 1° comma del citato art. 7 della L. 21/92 e rientrarne in possesso in caso di recesso, decadenza od esclusione dagli organismi medesimi. Nel solo caso di recesso la licenza non potrà essere ritrasferita al socio conferente se non sia trascorso almeno UN ANNO dal recesso.
- 4) La licenza è riferita ad un singolo veicolo.
- 5) Non è ammesso, in capo ad un medesimo soggetto, il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio di taxi ovvero il cumulo di tale licenza con l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente. *E' invece consentito in capo ad un medesimo soggetto il cumulo della Licenza per l'esercizio del Servizio di "Taxi" con l'Autorizzazione per l'esercizio di "Noleggio con conducente" esercitato con natanti.*
- 6) L'esercente ha l'obbligo di conservare costantemente a bordo del veicolo tutti i documenti prescritti per l'esercizio dell'attività, compresa la licenza comunale e di esibirli a richiesta degli organi preposti all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale.
- 7) Unitamente alla licenza il competente ufficio comunale rilascia l'apposita targa ed il numero di cui al 5° comma dell'art 12 della L 21/92 recante il nome e lo stemma del Comune, la scritta "Servizio Pubblico" ed il numero d'ordine corrispondente della licenza di esercizio risultante dal registro cronologico ed inoltre ed inoltre la dicitura radio – taxi. Il contrassegno dovrà essere esposto in modo ben visibile sulla parte posteriore della carrozzeria de veicolo e all'esterno di questa.
- 8) Il servizio deve essere esercitato direttamente dal titolare della licenza, ovvero da un suo collaboratore anche familiare o da un dipendente, purchè iscritti nel ruolo di cui all'art. 6 della L.21/92.
- 9) Nell'esercizio dell'attività devono essere osservate, inoltre, le norme a tutela della incolumità individuale e della previdenza infortunistica e assicurativa.
- 10) E' fatto altresì obbligo al titolare della licenza di taxi di comunicare all'Ufficio Comunale competente (UFFICIO COMMERCIO/POLIZIA AMMINISTRATIVA) :
 - a) eventuali assenze dal servizio ;
 - b) il nominativo (o i nominativi) dei soggetti dai quali i titolari intendono farsi sostituire alla guida del veicolo.
- 11) Il sostituto alla guida dovrà essere in possesso dei requisiti di cui alla L. 21/92.
- 12) L'obbligo della comunicazione di cui al precedente punto a) si applica qualora l'assenza dal servizio del titolare debba protrarsi per un periodo superiore a giorni 3 (tre).

art. 5

Espletamento di servizi di carattere sussidiario dei servizi di linea

- 1) I veicoli immatricolati per il servizio di taxi possono essere impiegati per l'espletamento di servizi sussidiari o integrativi dei servizi di linea, previa autorizzazione comunale rilasciata *dalla Giunta Municipale*.
- 2) L'autorizzazione viene concessa in presenza di un regolare rapporto convenzionale tra il concessionario della linea ed il titolare della licenza di taxi.
- 3) Il rapporto convenzionale deve disciplinare tra l'altro, in particolare, le condizioni, i vincoli, le garanzie per il rispetto degli obblighi di trasporto previsti.

art. 6

Ambito territoriale per lo svolgimento del servizio

1) I titolari di licenza di taxi possono effettuare trasporti in tutto il territorio regionale, in quello nazionale e negli Stati membri della Comunità Economica Europea ove, a condizione di reciprocità, i regolamenti di tali Stati lo consentano.

2) Il prelevamento dell'utente ovvero l'inizio del servizio per qualunque destinazione sono effettuati con partenza dai luoghi di stazionamento già individuati con provvedimento sindacale (Ordinanza n. 266 del 23 agosto 1995) oppure mediante chiamata dalla Centrale radio – taxi.

3) La prestazione del servizio di taxi per destinazioni oltre il territorio comunale è facoltativa.

4) E' consentito all'utente accedere al servizio per l'immediata prestazione fuori dai luoghi di stazionamento, con richiesta "a vista". A tal fine il conducente ha l'obbligo di segnalare la condizione di "taxi libero" o "taxi occupato" attraverso apposito segnale illuminabile da collocare - *nel rispetto delle condizioni indicate dall'art. 57 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada* - all'interno del parabrezza anteriore e recante la dicitura "libero" o "occupato". In tali casi, è dovuta anche la tariffa relativa al percorso effettuato per il prelevamento.

5) La prenotazione del servizio di taxi è di norma vietata, salvo i casi di cui al comma precedente.

art. 7

Requisiti e condizioni per l'esercizio del servizio

1) Possono essere titolari di licenza per il servizio di taxi le persone fisiche appartenenti agli Stati della Comunità Economica Europea, a condizione di reciprocità.

art. 8

Modalità per il rilascio delle licenze

1) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi sono rilasciate per concorso pubblico per titoli e per esame ai soggetti iscritti nel ruolo dei conducenti.

2) Il competente Ufficio comunale (Commercio/Polizia Amministrativa) istituisce apposito Registro Cronologico delle licenze rilasciate.

3) Il concorso deve essere indetto dalla Giunta Municipale entro 90(novanta) giorni dal momento che si sono rese disponibili a seguito di rinuncia, decadenza o revoca una o più licenze o in seguito ad aumento del contingente numerico delle stesse. Il relativo bando deve essere pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4) I soggetti interessati possono concorrere all'assegnazione di una sola licenza.

5) Sono ammessi al concorso coloro che siano in possesso del certificato di iscrizione sul ruolo di cui all'art. 6 della L. 21/92 rilasciata dalla competente Camera di Commercio o di equipollente documento rilasciato dalle competenti autorità di un Paese della Comunità Economica Europea.

art. 9

Contenuti del bando

1) Il bando di concorso per l'assegnazione della licenza deve contenere i seguenti elementi essenziali :

a) elencazione titoli oggetto di valutazione e dei criteri di preferenza ;

b) termine entro il quale deve essere presentata la domanda ;

c) termine entro il quale deve essere convocata la commissione d'esame per le valutazioni delle do-

mande presentate.

art. 10
Commissione consultiva comunale

1) E' istituita la Commissione consultiva comunale per l'esercizio del Servizio Pubblico di Trasporto non di linea (taxi e noleggio veicoli con conducente) e per l'applicazione del presente regolamento.

2) La Commissione è formata da :

- Assessore al Commercio e Polizia Amministrativa ;
- Responsabile dell'Ufficio Commercio e Polizia Amministrativa ;
- n. 2 rappresentanti delle Organizzazioni di Categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale presenti nella Regione ;
- n. 2 rappresentanti delle Associazioni degli utenti maggiormente rappresentative a livello Regionale.

3) La Commissione comunale è istituita con provvedimento della Giunta Municipale ; è presieduta dall'Assessore al Commercio e Polizia Amministrativa.

4) Funge da Segretario della Commissione il Responsabile dell'Ufficio Commercio/P.A.

5) La Commissione svolge le funzioni di cui alla prima parte del 4° comma dell'art. 4 della L.21/92 nonchè le seguenti funzioni :

- vigila sull'esercizio del servizio e sull'applicazione del regolamento avvalendosi a tal fine degli uffici comunali ;
- promuove indagini conoscitive d'ufficio o su segnalazione degli utenti ;
- segnala problemi e formula proposte alla commissione regionale consultiva di cui all'art. 2 della L.R. 6.09.1993, N. 67.

6) Il potere di fissare l'ordine del giorno e di convocare la Commissione è attribuito al Presidente della stessa che è altresì tenuto a riunire la Commissione entro 20(venti) giorni dal ricevimento di una richiesta di convocazione articolata per argomenti sottoscritta da almeno 3(tre) componenti della Commissione.

7) La Commissione consultiva comunale svolge un ruolo propositivo nei confronti degli Organi Comunali in materia di trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea.

8) La Commissione decide a maggioranza.

9) In caso di parità prevale il voto del Presidente.

10) La Commissione consultiva comunale dura in carica quattro anni a far tempo dalla esecutività della deliberazione di nomina. I relativi componenti possono essere sostituiti in ogni momento per dimissioni, iniziativa dell'ente o dell'associazione che li ha designati.

art. 11
Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi

1) La Giunta Comunale nomina la Commissione di concorso per l'assegnazione delle licenze di taxi.

2) La Commissione di concorso è composta da n. 3 membri esperti del settore tra cui il Segretario Generale del Comune che la presiede.

3) La Commissione di cui al presente articolo dura in carica quattro anni . Essa è convocata dal Presidente rispettando il termine di cui alla lettera d) del precedente articolo 9.

4) Le funzioni di Segretario sono svolte da un dipendente comunale con qualifica non inferiore alla quinta, designato dal Segretario Generale.

art. 12

Attività della commissione di concorso

1) La Commissione di concorso, valutata la regolarità delle domande di ammissione, redige il relativo elenco dei candidati ammessi che è successivamente affissi all'albo pretorio del Comune.

2) La data dell'esame deve essere comunicata agli interessati a mezzo lettera raccomandata A.R. da inviare al domicilio indicato nella domanda, entro un termine prestabilito dalla Commissione.

3) La Commissione, prima di pronunciarsi sull'ammissibilità delle domande stabilisce, alla presenza di tutti i suoi membri, a pena di nullità del concorso, i criteri di valutazione dei titoli previsti ed indicati dl bando. Debbono essere sempre ammessi e valutati i titoli relativi all'età, alla anzianità di servizio presso imprese pubbliche o private di trasporto di persone e alla frequenza e alla gravità delle infrazioni alle norme sulla circolazione stradale nelle quali il candidato è incorso, comprovata dal Certificato di Iscrizione nel Casellario Giudiziale o da un Attestato rilasciato dalla Prefettura del luogo di residenza dell'interessato per le infrazioni depenalizzate. Non può in alcun caso costituire titolo da valutare la residenza nel Comune o in altro del territorio nazionale.

4) Per esprimere il proprio giudizio ogni commissario dispone di dieci voti. Alla visione dei compiti scritti, alle interrogazioni orali e alle relative valutazioni debbono essere presenti tutti i commissari, a pena di nullità delle operazioni e dei giudizi espressi.

art. 13

Presentazione delle domande

1) Le domande per l'assegnazione della licenza di taxi dovranno essere presentate all'Ufficio Protocollo del Comune su carta legale, indirizzata al Sindaco. Nella domanda devono essere indicate generalità, luogo e data di nascita, cittadinanza, titolo di studio e residenza. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti :

- a) certificato di iscrizione al ruolo ;
- b) documentazione di eventuali titoli di preferenza in conformità a quanto previsto dall'art. 16 del presente Regolamento ;
- c) certificazione medica attestante la non affezione da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio .

2) Per il rilascio della licenza il richiedente dovrà allegare idonea documentazione diretta a certificare la idoneità professionale, comprovata dal possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere in possesso dei titoli previsti ed obbligatori per la guida dei veicoli secondo le vigenti norme del Codice della Strada ;
- b) essere iscritti al Registro delle Ditte presso la Camera di Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato o al Registro delle Imprese Artigiane ai sensi della L. 8 agosto 1985, n. 443 per le imprese già esercenti l'attività ;
- c) essere proprietari o comunque possedere la piena disponibilità, anche in leasing, del mezzo per il quale è rilasciata dal Comune la licenza ,
- d) non avere trasferito precedente licenza da almeno 5 anni.

3) Risultano impedimenti soggettivi per il rilascio della licenza :

- a) l'essere incorso in condanne a pene che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli artt. 178 e seguenti del C.P. ;
- b) l'essere incorso in provvedimenti adottati ai sensi delle Leggi 27 Dicembre 1956, n. 1423 ; 31 Maggio 1965 ; 13 Settembre 1972, n. 646 ; 12 Ottobre 1982, n. 726 ;
- c) l'essere incorso, nel quinquennio precedente la domanda, in provvedimenti di revoca o di deca-

denza di precedente licenza di esercizio anche se da parte di altri Comuni ;

d) l'essere incorso in una o più condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti non colposi, a pene restrittive della libertà personale per un periodo - complessivamente - superiore ai 2 anni e salvi i casi di riabilitazione.

4) I requisiti e le condizioni per il rilascio delle licenze debbono essere comprovati da certificazione rilasciata da uffici pubblici o da privati che sono in possesso degli atti o sono a conoscenza dei fatti oggetto della certificazione medesima, in bollo e in data non anteriore a tre mesi. Nei casi consentiti gli interessati possono ricorrere alle forme di autocertificazione o di certificazione sostitutiva e abbreviata previste dalla Legge 4 gennaio 1968, n. 15 in quanto compatibili con le disposizioni della Legge 15 gennaio 1992, n. 21 e salvi i necessari accertamenti d'ufficio da parte dell'amministrazione comunale. I requisiti richiesti e la mancanza degli impedimenti previsti debbono essere comprovati da una documentazione valida ad ogni effetto di legge.

art. 14

Materie di esame

1) Le materie di esame per l'assegnazione della licenza riguardano :

- conoscenza del regolamento comunale di esercizio ;
- conoscenza degli elementi di toponomastica locale e dei principali luoghi del Comune.

art. 15

Assegnazione e rilascio della licenza

1) L'ufficio comunale competente (Commercio/Polizia Amministrativa) acquisita la graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame, provvede all'assegnazione della licenza.

2) La graduatoria di merito redatta dalla Commissione di esame ha validità UN ANNO. I posti di organico chenel corso dell'anno si rendessero vacanti dovranno essere coperti fino ad esaurimento della graduatoria.

art. 16

Titoli di preferenza

1) A parità di punteggio è preferito, nella collocazione della graduatoria, il candidato che ha esercitato il servizio di taxi in qualità di sostituto alla guida del titolare della licenza per un periodo di tempo complessivo di almeno 6(sei) mesi. Parimenti è preferito, sempre a parità di punteggio, il candidato che abbia prestato servizio alle dipendenze di una impresa per lo stesso servizio di sostituto, socio o collaboratore familiare e per il medesimo periodo di tempo .

2) Costituisce altresì titolo preferenziale, a parità di punteggio :

- l'essere associati in forma cooperativa, di Società o di Consorzio di imprese purchè esercitanti ;
- la disponibilità di veicoli appositamente attrezzati per un più agevole trasporto delle persone affette da handicap.

art. 17

Inizio del servizio

1) Nel caso di assegnazione della licenza per "atto tra vivi" o "mortis causa" il titolare deve obbligatoriamente iniziare il servizio entro 3 (tre) mesi dal rilascio del titolo, dalla conclusione del trasferimento o dall'accettazione dell'eredità.

2) Detto termine potrà essere prorogato fino ad un massimo di altri 3 (tre) mesi ove l'assegnatario dimostri di non avere la disponibilità dal mezzo per cause a lui non imputabili.

art. 18
Trasferibilità della licenza

1) La licenza fa parte della dotazione d'impianto d'azienda ed è trasferibile, nei casi consentiti dalla legge, ad altro abilitato all'esercizio della professione.

2) Il trasferimento della licenza deve essere comunicato all'Ufficio Commercio/Polizia Amministrativa del Comune, il quale accerta l'esistenza delle condizioni richieste per il trasferimento ed il possesso dei requisiti da parte dell'avente causa.

3) Nel caso di "designazione" di cui al comma 1 dell'art. 9 della Legge 21/92, la richiesta per il trasferimento della licenza a persona designata dal titolare deve essere accompagnata dall'atto dal quale risulti la cessione del titolo e controfirmata per accettazione da parte dell'avente causa.

4) Il trasferimento delle licenze pervenute "mortis causa", ai sensi del 2° comma dell'art. 9 della Legge 21/92, è autorizzato alle persone designate dagli eredi entro il termine previsto di ANNI DUE, previo accertamento delle condizioni e dei requisiti richiesti.

5) Qualora, con il decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa risulti trasferita a persone in minore età o prive dell'idoneità professionale, è consentito agli eredi o ai loro legittimi rappresentanti l'esercizio provvisorio mediante sostituti iscritti nel ruolo, per la durata di due anni ferma restando la facoltà di cui al 2° comma dell'art. 10 della Legge 21/92. La stessa regola si applica nel caso di incapacità fisica o giuridica del titolare.

6) In alcun caso può essere ammessa deroga al requisito dell'idoneità morale.

7) Le licenze per l'esercizio del servizio di taxi possono essere trasferite ad altri soggetti per atto tra vivi o a causa di morte del titolare, nei casi tassativamente previsti dall'art. 9 della Legge 21/92 o dalle altre disposizioni vigenti al momento del trasferimento.

8) A tal fine, secondo i casi, il titolare della licenza o i loro legittimi rappresentanti debbono fare domanda al Comune, nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento, per ottenere la voltura della licenza, con le modalità previste dal regolamento stesso. In ogni caso deve essere comprovato, con idoneo atto di disposizione patrimoniale, il consenso del titolare trasferente o, in caso di morte dello stesso, la situazione successoria, per legge o per testamento, lo stato di famiglia e, se necessario, il consenso degli eredi.

9) Al titolare che abbia trasferito la licenza non può essere attribuita altra licenza, neppure da parte di altro Comune, in seguito a trasferimento per atto tra vivi, se non trascorsi cinque anni dal momento in cui l'interessato ha trasferito la precedente.

art. 19
Taxi di scorta

1) Nell'ambito di organizzazione di servizi di taxi il Comune potrà definire, con pianta organica distinta, il numero della licenze di taxi e le condizioni per la loro assegnazione, in soprannumero rispetto alla dotazione organica, da utilizzare unicamente per le esigenze di scorta di taxi in fermo tecnico.

2) Il Comune stabilirà contemporaneamente i meccanismi di controllo circa i legittimi utilizzi dei suddetti veicoli.

art. 20
Comportamento del conducente in servizio

1) Nell'esercizio dell'attività il conducente ha l'obbligo di :

- a) prestare il servizio ;
- b) comportarsi con correttezza, civismo e senso di responsabilità in qualsiasi evenienza ;

- c) prestare assistenza e soccorso ai passeggeri durante tutte le fasi del trasporto ;
- d) presentare e mantgenere pulito ed in perfetto stato di efficienza il mezzo ;
- e) predisporre gli opportuni servizi sostitutivi nel caso di avaria del mezzo o di interruzione del trasporto per causa di forza maggiore ;
- f) consegnare al competente Ufficio del Comune qualsiasi oggetto dimenticato dai clienti all'interno del mezzo ;
- g) avere cura di tutti gli aspetti relativi alla qualità del trasporto ;
- h) tenere a bordo del mezzo copia del presente regolamento comunale ed esibirlo a chi ne abbia interesse ;
- i) segnalare, attraverso l'apposito segnale illuminabile con la dicitura "taxi" la condizione di "libero" o "occupato" ;
- l) esporre in modo ben visibile sull'autoveicolo :
 - 1) l'apposito contrassegno rilasciato dal Comune su cui è riportato il nome e lo stemma del Comune;
 - 2) il numero della licenza ;
 - 3) il numero telefonico dell'Ufficio Comunale a cui l'utente può rivolgersi per eventuali reclami relativi alla prestazione del servizio (0584/81145 - COMANDO POLIZIA MUNICIPALE FORTE DEI MARMI);
 - 4) copia delle "tariffe" vigenti;
- m) effettuare, per recarsi al luogo indicato dall'utente, il percorso più vantaggioso per l'utente stesso in termini economici, salvo espressa richiesta del cliente o nel caso in cui ricorrano documentabili esigenze di forza maggiore ;
- n) ultimare la corsa anche ove sia scaduto il turno di servizio .

2) E' fatto divieto di :

- a) interrompere la corsa di propria iniziativa, salvo esplicita richiesta del viaggiatore o in casi di accertata forza maggiore e di evidente pericolo ;
- b) chiedere compensi aggiuntivi rispetto a quelli autorizzati e/ o pattuiti ;
- c) adibire alla guida conducenti non in possesso dei prescritti titoli per l'esercizio dell'attività ;
- d) esporre messaggi pubblicitari in difformità delle norme fissate dall'Amministrazione Comunale.

3) Restano a carico dei titolari della licenza e dei conducenti dei mezzi le responsabilità personali di carattere penale, amministrativo e civile agli stessi imputabili a norma di legge.

art. 21

Interruzione del trasporto

1) Nel caso in cui il trasporto debba essere interrotto per avaria del mezzo o per altri casi di forza maggiore senza che risulti possibile organizzare un servizio sostitutivo, il viaggiatore dovrà pagare solamente l'importo corrispondente al percorso effettuato.

art. 22

Trasporto portatori di handicap

- 1) Il conducente del mezzo ha l'obbligo di prestare tutta l'assistenza necessaria per la salita e discesa dei soggetti portatori di handicap e degli eventuali mezzi necessari alla loro mobilità.
- 2) La prestazione dei servizi di taxi è obbligatoria nei limiti previsti dalla legge.
- 3) I veicoli in servizio di taxi appositamente attrezzati devono esporre, in corrispondenza della relativa porta di accesso, il simbolo di accessibilità previsto dall'art. 2 del DPR 27.04.1978, n. 384.

art. 23
Caratteristiche delle autovetture

- 1) L'autovettura adibita al servizio di taxi porta sul tetto un contrassegno luminoso recante la scritta "TAXI".
- 2) La Commissione di cui all'art. 10 del presente regolamento stabilisce il tipo della targa recante - scritta in nero - la dizione "servizio pubblico" che ciascun autoveicolo adibito al servizio di taxi dovrà esporre unitamente al numero d'ordine assegnato al mezzo stesso dall'Ufficio Comunale.
- 3) Fatta salva la verifica prevista in capo agli organi della MCTC la Commissione consultiva di cui all'art. 10 del presente regolamento potrà disporre, per tramite il Comando di Polizia Municipale, annualmente e tutte le volte che se ne ravvisi la necessità le necessarie verifiche sulla idoneità dei mezzi in servizio.
- 4) Qualora il mezzo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, il titolare della licenza, entro il termine stabilito dall'Ufficio Commercio/Polizia Amministrativa del Comune, è tenuto al ripristino delle condizioni suddette od alla sostituzione. In mancanza, la Giunta Municipale, su parere della Commissione e previa diffida, adotta il provvedimento di "sospensione" della licenza ai sensi del successivo art. 27.
- 5) Nel corso del periodo normale di durata della licenza comunale il titolare della stessa può essere autorizzato alla sostituzione del mezzo in servizio con altro dotato delle caratteristiche necessarie per lo svolgimento dell'attività purchè in condizioni di stato d'uso ottimali, da verificarsi da parte della Commissione di cui all'art. 10.
- 6) In tale ipotesi, sulla licenza di esercizio deve essere apposta l'annotazione relativa alla modifica intervenuta.

art. 24
Tariffe

- 1) Entro 2(due) mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento tutti gli autoveicoli in servizio dovranno essere muniti di tassametro omologato.
- 2) Le tariffe del servizio di taxi sono fissate dalla Giunta Municipale su proposta della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, sulla base delle indicazioni regionali in materia. Lo stesso Organo procede alla verifica annuale delle tariffe e, qualora lo ritenga necessario, determina le modifiche delle tariffe stesse, sentita la Commissione comunale consultiva.
- 3) I provvedimenti di determinazione delle tariffe sono pubblicati sul B.U.R.T.
- 4) La tariffa è a base multipla per il servizio urbano e a base chilometrica per il servizio extra-urbano.
- 5) E' fatto obbligo di trasporto dei bagagli al seguito del passeggero senza che siano applicati a carico del medesimo supplementi tariffari.
- 6) E' altresì obbligatorio e gratuito il trasporto dei cani accompagnatori per non vedenti.
- 7) Il trasporto di altri animali è facoltativo.

art. 24/bis
Turni ed orari di servizio

- 1) Il servizio di taxi è regolato da turni ed orari stabiliti dal Sindaco a mezzo di specifico provvedimento (Ordinanza) sentita la Commissione comunale consultiva.

art. 25
Forza pubblica

- 1) E' fatto obbligo di compiere i servizi ordinati da Agenti e Funzionari della Forza Pubblica compatibilmente con il regolare svolgimento dei servizi in atto.
- 2) L'eventuale retribuzione del servizio prestato è assoggettato alle norme di legge.

art. 26
Diffida

- 1) Il Sindaco diffida il titolare della licenza quando lo stesso o un suo valido sostituto :
 - a) non conservi nell'autoveicolo i documenti che legittimano l'esercizio dell'attività ;
 - b) non eserciti con regolarità il servizio ;
 - c) non presenti l'autoveicolo alle visite di accertamento delle condizioni di conservazione e di decoro disposte dall'Amministrazione Comunale ;
 - d) si procuri, in maniera continuativa, il servizio nel territorio di altri Comuni ;
 - e) fermi l'autoveicolo, interrompa il servizio o devii di propria iniziativa dal percorso più breve, salvo casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.
- 2) All'operatore già diffidato una volta che sia nuovamente incorso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida si applicano le sanzioni previste dai successivi articoli, quando ricorrenti.

art. 27
Sanzioni

- 1) Ferme le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza di esercizio, tutte le infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel Codice della Strada, ove il fatto non costituisca reato o più grave e specifica sanzione, sono punite come segue :
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi della vigente normativa ;
 - b) con sanzioni amministrative di tipo accessorio quali la sospensione o la revoca della licenza.
- 2) Ai sensi di quanto disposto dagli articoli da 106 a 110 del R.D. 3 marzo 1934, n.383 e dall'art. 16 della Legge 24 novembre 1961, n. 689, fatta comunque salva l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, la violazione alle norme contenute nel presente Regolamento è così punita:
 - a) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 50.000.= ad un massimo di £.500.000.= per la violazione del comma 6° dell'art. 4, dell'art. 20, del 3° comma dell'art. 22 ;
 - b) con sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di £. 500.000.= ad un massimo di £. 1.000.000.= per la violazione del 1° e del 9° comma dell'art. 4, del 1° comma dell'art. 22, dell'art. 24.
- 3) Qualora l'illecito sia commesso da un sostituto valido alla guida o da un collaboratore, l'accertamento dovrà essere contestato anche al titolare della licenza come obbligato in solido al pagamento della sanzione.
- 4) La sanzione amministrativa accessoria è applicata dal Sindaco anche se l'interessato si sia avvalso del pagamento in misura ridotta ex art. 16 della Legge 689/81.
- 5) Il Consiglio Comunale provvede ad aggiornare ogni 3 anni gli importi delle sanzioni di cui al presente articolo, *previo parere della Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento.*

art. 28
Sospensione della licenza

- 1) La licenza di esercizio può essere sospesa dal Sindaco sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, tenuto conto della maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidiva, per un periodo non superiore a 6(sei) mesi nei seguenti casi :
- a) violazione delle vigenti norme fiscali connesse all'esercizio dell'attività di trasporto ;
 - b) violazione degli artt. 186 e 187 del Codice della Strada ;
 - c) violazione, per la terza volta nell'arco dell'anno, di norme per le quali sia stata comminata una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 27 del presente Regolamento ;
 - d) violazione di norme amministrative o penali connesse all'esercizio dell'attività ;
 - e) utilizzo, per il servizio, di veicoli diversi da quelli autorizzati ;
 - f) prestazione del servizio con tassametro non regolarmente funzionante.

art. 29
Revoca della licenza

- 1) Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la revoca della licenza nei seguenti casi :
- a) quando in capo al titolare della licenza vengono a mancare i requisiti di idoneità morale o professionale ;
 - b) quando la licenza sia stata ceduta in violazione alle norme contenute nell'art. 18 del presente Regolamento ;
 - c) quando sia intervenuta condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitti non colposi a pena restrittiva della libertà personale per una pena complessiva superiore ai due anni ;
 - d) quando sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio o si siano verificate gravi e ripetute violazioni del presente Regolamento ;
 - e) quando sia stata intrapresa altra attività lavorativa che pregiudichi il regolare svolgimento del servizio ;
 - f) per qualsiasi altra grave e motivata irregolarità ritenuta incompatibile con l'esercizio del servizio ;
 - h) a seguito di tre provvedimenti di sospensione adottati ai sensi del precedente articolo 28 ;
 - i) quando il titolare sia incorso, nell'arco di un quinquennio, in provvedimenti di sospensione della licenza per un periodo complessivamente superiore a 6(sei) mesi.
- 2) La licenza è altresì soggetta a revoca allorchè il titolare venga a trovarsi in una delle condizioni di impedimento di cui all'art. 13 del presente Regolamento.
- 3) In ogni momento, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti di idoneità morale o professionale, il Sindaco provvede alla revoca, dandone comunicazione all'Ufficio Provinciale competente alla tenuta del ruolo conducenti i veicoli adibiti al servizio pubblico non di linea.
- 4) Nel caso di tre accertate violazioni delle norme tariffarie il Sindaco dispone la revoca della licenza.

art. 30
Procedimento sanzionatorio

1) I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di rapporti redatti dagli Organi di cui all'art. 12 del Codice della Strada. Gli accertamenti di fatti che prevedano la sospensione o la revoca debbono essere contestati tempestivamente e per iscritto all'interessato il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'Amministrazione Comunale memorie difensive.

2) Il Sindaco, sentita la Commissione consultiva comunale, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento sanzionatorio. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente Ufficio della M.C.T.C.

art. 31
Decadenza della licenza

1) Il Sindaco, sentita la Commissione di cui all'art. 10 del presente Regolamento, dispone la decadenza della licenza nei seguenti casi :

- a) per mancato inizio del servizio nei termini stabiliti dall'art. 17 del presente Regolamento ;
- b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza da parte del titolare della stessa ;
- c) per morte del titolare della licenza quando gli eredi legittimi non abbiano iniziato il servizio nei termini di cui all'art. 17 del presente Regolamento o non abbiano provveduto a cedere il titolo nei termini previsti dall'art. 18;
- d) per alienazione del mezzo senza che lo stesso sia stato sostituito entro 90 giorni ;
- e) per mancato o ingiustificato esercizio del servizio per un periodo superiore a 4 mesi.

2) La decadenza viene comunicata all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile per l'adozione dei provvedimenti di competenza.

art. 32
Irrogazione delle sanzioni

1) Le sanzioni previste dal presente Regolamento devono essere irrogate nel rispetto della vigente normativa ed in particolare, per ciò che riguarda le sanzioni pecuniarie, di quanto previsto dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni.

2) Nessun indennizzo è dovuto dal Comune all'assegnatario od ai suoi aventi causa nei casi di sospensione, decadenza, revoca e rinuncia alla licenza.

art. 33
Abrogazione di norme precedenti

1) Con l'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni in materia precedentemente emanate dall'Amministrazione Comunale.

art. 34
Entrata in vigore

1) Il presente Regolamento entra in vigore dopo la sua definitiva approvazione e pubblicazione nei modi e nei termini di legge.
